

La Cassazione torna a definire il concetto di eutanasia

di Massimo Magliocchetti

La Sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione penale, n. 26899/2018 offre al dibattito biogiuridico di fine vita una importante definizione di «eutanasia». Secondo gli ermellini di Piazza Cavour per eutanasia¹, alla stregua della classica e condivisa definizione, si intende «un'azione od una omissione che *ex se* procura la morte, allo scopo di porre fine a un dolore».

In altre parole, secondo i giudici della Cassazione si è in presenza di un atto eutanasiaco al ricorrere simultaneo di tre elementi, che vale la pena di indagare.

Il primo attiene alla condotta, che può consistere in un *fare* oppure in un *non fare*, quindi, rispettivamente, in una azione o una omissione.

Il secondo aspetto, invece, attiene all'*idoneità* dell'azione o dell'omissione a cagionare la morte di una persona.

Il terzo elemento, infine, riguarda la finalità per la quale il gesto eutanasiaco viene posto in essere, ossia l'obiettivo di porre fine al dolore vissuto dal soggetto. Il dolore, dunque, si presenta come presupposto dell'atto che provoca la morte, oltre ad essere elemento discriminante la condotta eutanasiaca con altre azioni idonee a cagionare la morte.

Questi tre elementi contenuti nella definizione operata dalla Cassazione, quindi, differenziano la pratica eutanasiaca sopradescritta con altre manifestazione della *buona morte*², come rilevato dalla letteratura sul tema³.

La Sentenza in commento, inoltre, include il pregio di affermare con estrema lucidità che non esiste solo l'eutanasia attiva, ma anche quella omissiva, ribadendo implicitamente che ciò che qualifica l'atto eutanasiaco è l'intenzione di affrettare la morte del paziente.

¹ Le definizioni di eutanasia nella letteratura bioetica e biogiuridica sono molteplici. Per approfondire il tema, *ex multis*, si veda: G. Gozzi, *Senso e responsabilità nel suicidio assistito e nell'eutanasia. Una riflessione biogiuridica*, Editrice Venera, Vicenza, 2010, in particolare pp. 45 – 67; C. Tripodina, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004, p. 17; J. Y. Goffi, *Pensare l'eutanasia*, trad. it. Torino, 2006, p. 9 e ss.; F. Mantovani, *Problemi giuridici dell'eutanasia*, in *Archivio Giuridico*, nn. 1-2, 1970, pp. 37 e ss; G. Francolini, *Eutanasia e tute penale della persona: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Rivista Penale*, 11/ 2005, La Tribuna.

² Con il termine *buona morte*, traduzione letterale di *eutanasia*, si suole chiamare la pratica eutanastica sia nel linguaggio mediatico che in alcune campagne mediatiche e politiche.

³ Un gran numero di interessanti definizioni sul tema dell'eutanasia sono contenute in un breve saggio di G. Giusti, *Eutanasia. Diritto di vivere, diritto di morire*, Cedam, Padova, 1982, pp. 13 – 17. Tra le più rilevanti si ricorda l'eutanasia «eugenica», che significa «l'eliminazione indolore degli individui deformi o tarati, allo scopo di migliorare la razza»; l'eutanasia «economica», che significa «l'eliminazione indolore dei malati indurabili, degli invalidi e dei vecchi, allo scopo di alleggerire la società dal peso di persone economicamente inutili»; oppure l'eutanasia «criminale», cioè quella relativa all'«uccisione indolore di persone socialmente pericolose».